

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "MARCO POLO S.R.L. JOINT VENTURE TRA AMA ACEA EUR", in breve "MARCO POLO S.R.L."

La società soggiace alle regole del Codice di Comportamento allegato allo Statuto di AMA S.p.A..

La società è costituita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 4, lettera b) della Direttiva Europea 2004/17/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 aprile 2004.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Roma.

Con decisione dell'Organo Amministrativo si possono istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali ed agenzie; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto, sia per conto proprio che per conto di terzi, in Italia come all'estero, le seguenti attività:

- la gestione di servizi di edificio (residenziale, ad uso ufficio e tecnico), intendendosi per tali, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, i seguenti servizi:

§ conduzione e manutenzione di impianti civili, tecnologici ed industriali (climatizzazione, antincendio, ascensori, telefonico, trasmissione dati, elettrico, idrico)

§ igiene ed ambiente (pulizia, sanificazione, smaltimento rifiuti, derattizzazione)

§ gestione e realizzazione aree verdi e degli impianti tecnologici collegati

§ accoglienza e sicurezza (reception e vigilanza)

§ documentale (fotocopiatrice, centri stampa, service esterno, gestione archivi)

§ posta interna e protocollo

§ arredi

§ dotazioni di ufficio

§ move in (traslochi, facchinaggio)

§ ristrutturazione e valorizzazioni immobiliari

§ ristorazione;

- la progettazione e la realizzazione di apparati, reti e sistemi per la supervisione ed il telecontrollo di reti tecnologiche ed impianti industriali;

- la gestione del servizio energia (Global Service) per committenti;

- la gestione di centrali d'acquisto per conto terzi;

- la gestione di attività di service di contabilità e bilancio e di amministrazione e formazione del personale.

La Società può esercitare attività strumentali, complementari, connesse e/o affini a quelle indicate nel primo comma.

La Società può assumere, direttamente od indirettamente, sotto qualsiasi forma, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi ed associazioni, sia italiane che straniere, che svolgano sul mercato anche attività aventi oggetto diverso rispetto al proprio o a quello delle società alle quali partecipa, quando ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o delle risorse proprie o delle partecipate.

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n°385 e successive disposizioni modificative e/o integrative) ed al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n°58 e successive disposizione modificative e/o integrative).

ART. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale della costituita Società è di Euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in partecipazioni come per legge.

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. l'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

ART. 6 - FINANZIAMENTI

I soci possono effettuare a favore della Società versamenti facoltativi di denaro a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso. Tale acquisizione deve essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ed alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

La misura degli interessi deve essere determinata per iscritto. Si conviene fin d'ora che per sopperire ad eventuali future esigenze finanziarie della Società, i soci potranno effettuare finanziamenti facoltativi a titolo gratuito o versamenti di somme in conto aumento capitale, infruttiferi di interessi. Il titolo del versamento deve risultare in apposita posta del bilancio di esercizio.

Le anticipazioni di denaro effettuate dai soci alla Società in conto capitale si presumono improduttive di interessi.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

L'alienazione a titolo oneroso delle partecipazioni, in piena

proprietà o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione dei soci secondo la procedura che segue:

- a) il socio alienante deve comunicare alla Società per gli altri soci con raccomandata postale A/R o telegramma il diritto reale e il valore delle partecipazioni che intende alienare, il divisato acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento, le altre condizioni della alienazione;
- b) entro 5 (cinque) giorni successivi non festivi la Società deve informarne per telegramma i soci;
- c) ricevuto il telegramma, la prelazione deve esercitarsi a pena di decadenza non oltre il mese successivo spedendo telegrammi alla Società per il socio alienante e depositando a garanzia presso la Società l'intero prezzo non dilazionato. Chi lo richieda contestualmente può esercitare la prelazione anche sulle partecipazioni per le quali gli altri ne decadono;
- d) la prelazione deve esercitarsi a pena di decadenza complessivamente per l'intera partecipazione offerta con il deposito dell'intero prezzo non dilazionato; se più sono i Soci che la esercitano tra loro si fraziona proporzionalmente;
- e) entro i successivi 5 (cinque) giorni non festivi la Società deve comunicare per telegramma all'alienante l'esercizio della prelazione o la sua decadenza;
- f) decaduto il diritto di prelazione, il socio potrà procedere alla divisata alienazione purchè non oltre i successivi 2 (due) mesi;
- g) le cessioni in violazione del diritto di prelazione non hanno effetto nei confronti della Società e quindi non possono essere annotate nel Registro delle Imprese.

ART. 8 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 2473 c.c..

ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate

ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 c.c., l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società.

ART. 10 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto va intesa come espressione di astensione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le consultazioni e/o i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo.

ART. 11 - ASSEMBLEE

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso l'indirizzo dei soci risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Oltre a quanto stabilito dalla legge, saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci i seguenti atti:

- 1) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni;
- 2) la costituzione o lo scioglimento di Società;
- 3) operazioni straordinarie di natura societaria;
- 4) l'approvazione dei piani pluriennali;
- 5) l'approvazione dei piani annuali di investimento;
- 6) l'approvazione di finanziamenti superiori al 40% (quaranta per cento) del patrimonio netto della Società.

In caso di mancata convocazione, l'Assemblea s'intenderà validamente costituita ove sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati, anche a mezzo fax o e-mail ed anche il giorno stesso della riunione, tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed il Sindaco Unico, ove esistente, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il Sindaco Unico, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario, che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, in modo tale che il relativo verbale possa essere da questi redatto e sottoscritto;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di adozione del sistema di Amministrazione non collegiale). In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

ART. 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

ART. 14 - AMMINISTRAZIONE

La Società può essere alternativamente amministrata:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Organo Amministrativo pluripersonale composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1) con metodo collegiale, costituente il Consiglio di Amministrazione;

b.2) con metodo disgiuntivo o congiuntivo, secondo quanto previsto al successivo articolo 15, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. devono essere adottate con metodo collegiale.

Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, dureranno in carica per il periodo, anche illimitato, che stabilirà l'Assemblea in sede di elezione e sono rieleggibili.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente viene eletto dal Consiglio stesso tra i propri membri.

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della Società sia effettuata ai sensi del punto b.2) del precedente

articolo 14, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta; sull'opposizione decidono i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, i primi componenti dello stesso sono nominati nell'atto costitutivo che indica, altresì, il Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti i consiglieri, al sindaco unico o al revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ad domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. I consiglieri hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto va intesa come espressione di astensione.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni e/o i consensi ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaco e al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o due o tre membri del Consiglio di Amministrazione, i nuovi amministratori dovranno essere nominati, sia dal Consiglio per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., sia per nomina Assembleare.

Qualora, invece, vengano a mancare, per qualsiasi ragione, quattro o più membri del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica provvederanno, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci perchè provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.

ART. 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di decisioni che riguardano le seguenti materie:

- a) la redazione del progetto di bilancio;
- b) la redazione dei progetti di fusione o scissione;
- c) le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a ciascun Amministratore ed al Sindaco Unico, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed il Sindaco Unico, se nominato.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza dei 5/7 (cinque settimi) dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 5/7 (cinque settimi) dei Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo. I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede; in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, sia loro consentito di seguire

integralmente e con continuità la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo tale che il relativo verbale possa essere da questi redatto e sottoscritto.

ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta solo eccezione per quelli che per legge o per Statuto spettano alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 2423, 2481, 2482-bis e 2482-ter C.C., a uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Amministratore Delegato con delega per la gestione ordinaria nei limiti specificamente indicati e fatto salvo il disposto dell'art.2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico con cadenza trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale della Società.

La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis c.c. è adottata dall'Organo Amministrativo collegialmente, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- c) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale, ai componenti dell'Organo Amministrativo in via congiunta o disgiunta, allo stesso modo in cui sono attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

ART. 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'Organo Amministrativo, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche

per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

L'Organo Amministrativo stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata annualmente l'indennità di fine rapporto nella misura che sarà determinata dall'Assemblea, e la decisione relativa dovrà risultare da verbale trascritto in apposito libro tenuto ai sensi degli artt. 2215 e 2216 c.c.; in dipendenza di ciò, l'Assemblea potrà decidere di effettuare accantonamenti del compenso annuo di ogni singolo amministratore per l'indennità da erogare agli stessi per la cessazione del mandato di cui all'art. 105 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, evidenziando l'accantonamento in un'apposita voce del passivo denominata "fondo accantonamento indennità di fine rapporto amministratori" o altra equipollente.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, c.c., un sindaco unico.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco unico è obbligatoria.

Ove nominato, il sindaco unico avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c. La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dal sindaco unico, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Qualora, in alternativa al sindaco unico e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno ed alla loro scadenza l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione nei modi di legge del bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364 c.c. richiamato dall'art. 2478-bis c.c..

ART. 23 - UTILI

Dagli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2430 c.c., verrà dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili verranno distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sociale, salvo diversa deliberazione

dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

ART. 24 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

ART. 25 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

F.to Luciano Bologna

Natale Votta Notaro